



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Malati Reumatici Piemonte – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" di seguito denominata anche "AMaR Piemonte" Onlus o "Associazione", i cui contenuti e struttura organizzativa sono improntati sui criteri della democraticità e della trasparenza. AMaR Piemonte Onlus è un'Associazione apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, disciplinata dal Codice Civile, dalle leggi in materia di "enti non commerciali" nonché dal presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. i) del D.Lgs.4 Dicembre 1997, n.460, l'Associazione dovrà fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore.

Essa opera direttamente sul territorio Regionale e sui territori locali, sia direttamente, sia per il tramite di sezioni provinciali/territoriali istituite ad hoc che esauriscono la loro operatività nell'ambito di pertinenza territoriale.

Articolo 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione AMaR Piemonte Onlus opera a tutela del Malato Reumatico e per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale, svolgendo le attività indicate nel successivo art. 4 e quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale, approvata da almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e secondo le regole previste dal successivo art.32.

Articolo 4 - Scopi e attività dell'Associazione

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 lettere a) e b), AMaR Piemonte Onlus, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge le proprie attività nei seguenti settori: tutela dei diritti civili dei malati reumatici; formazione, organizzazione di eventi e incontri di aggiornamento ed approfondimento.

In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

1. promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
2. informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni da esse causati nonché su mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
3. promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e dei vari livelli amministrativi,

per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali di cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;

4. collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le Istituzioni e le Società Scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze (in particolare dell'handicap), la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
5. collabora con le autorità politico-amministrative all'esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi diretti ed indiretti che tali patologie croniche comportano;
6. sollecita le forze politiche regionali in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socioeconomica;
7. promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'ANMAR ONLUS;
8. svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
9. istituisce a livello regionale gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici, ove richiesto e necessario.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle comprese negli ambiti della tutela dei diritti civili e della formazione, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate e di quelle direttamente connesse, l'associazione può, a titolo esemplificativo, possedere e gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, addivenire all'acquisizione e/o alla costituzione di quote societarie, nei limiti della loro statica gestione previsti per le ONLUS. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente verranno disciplinati da un Regolamento che sarà redatto ed approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 5 - Soci ordinari

Possono acquisire la qualifica di soci dell'AMaR Piemonte Onlus tutti i cittadini in regola con il permesso di soggiorno in Italia affetti da patologie reumatiche, i loro famigliari o comunque le persone che siano interessate e sensibili alle problematiche delle persone malate.

L'adesione avverrà previa presentazione di domanda da parte dell'interessato su apposita modulistica. La domanda di adesione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Modulo di adesione correttamente compilato almeno nei campi contrassegnati con * (obbligatori)
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
3. Autorizzazione al trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
4. Copia dell'avvenuto pagamento della quota sociale prevista dal successivo art. 8 del presente statuto.

Articolo 6 - Rappresentatività

Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, AMaR Piemonte Onlus prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ciascun Socio potrà pertanto partecipare direttamente alla vita dell'Associazione esercitando i poteri ad esso attribuiti. Al fine di agevolare lo svolgimento ed il funzionamento dell'attività assembleare, ciascun socio potrà farsi rappresentare da

un delegato (mediante delega sottoscritta dal Socio). Ogni socio può essere latore di massimo 2 (due) deleghe.

Articolo 7 - Categoria dei soci

I Soci dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari: Sono soci ordinari tutti i cittadini in regola con il permesso di soggiorno che ne abbiano fatta espressa richiesta .
- b) Soci sostenitori: Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e gli enti che condividano gli scopi e le finalità dell'AMaR Piemonte Onlus e contribuiscano in vario modo al raggiungimento delle stesse. La qualifica di socio sostenitore è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci. I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea con parere consultivo e senza diritto di voto.
- c) Soci onorari: Sono soci onorari tutti coloro che, persone fisiche ed enti, si siano particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche, che condividano gli scopi umanitari e sociali dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci. I soci onorari partecipano all'Assemblea Nazionale con parere consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale pari ad € 20.

La quota associativa non ha carattere patrimoniale; le sue variazioni sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione. Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee. I Soci ordinari hanno diritto di votare (un voto per ciascun socio ordinario) direttamente o per delega secondo le modalità previste dallo Statuto, hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione. Ogni socio ha il diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. I rapporti tra i soci saranno definiti da apposito regolamento.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non rispetti i doveri di cui all'art. 8 o che comunque si renda responsabile di un qualsiasi comportamento - sia nelle relazioni interne che esterne - non conforme alle finalità dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione temporanea dall'esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statutari e, in tal caso, potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l'irregolarità anche con il versamento di eventuali penalità deliberate.
- d) espulsione

I provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto allegando verbale di delibera dell'associato;
- b) per esclusione: perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- d) per estinzione dell'associazione.

Nei suddetti casi b) e c) la perdita della qualifica di socio avrà effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Ufficio di Presidenza;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vicepresidente;
- f) Il Segretario;
- g) Il Tesoriere – Economo
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito)
- i) Il Collegio dei Probiviri (se istituito)

Ad eccezione del collegio dei Revisori dei Conti, il cui incarico potrà essere a titolo oneroso qualora non accettato a titolo di volontariato, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione per coloro che ricoprono cariche istituzionali.

Articolo 12 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari e sostenitori. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, il quale potrà essere latore di massimo due deleghe.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante Avviso di Convocazione, spedito a mezzo posta, fax o e-mail certificata, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Avviso di Convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 8 (otto) ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza, a cura del Presidente uscente o, in difetto, da altro Consigliere uscente o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri, se istituiti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se è presente almeno il 50% più uno dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 50% più uno del totale dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nominare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti.
- Revocare il Consiglio Direttivo per giusta causa
- Approvare il Bilancio annuale ed il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione
- Approvare la relazione annuale sulle attività
- Approvare i verbali delle proprie sedute
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti fissandone eventualmente i compensi
- Eleggere il collegio dei Proviviri
- Approvare l'importo annuale della quota associativa
- conferire la qualifica di Socio Onorario e la qualifica di Socio Sostenitore.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, scissione, fusione o altra operazione straordinaria dell'Associazione con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

Articolo 16 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di AMaR Piemonte Onlus, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o da un segretario eletto tra i presenti dal Presidente all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella verifica del numero degli aventi diritto al voto, della regolare costituzione dell'Assemblea e della rappresentatività dei delegati. Dovrà inoltre redigere il verbale della seduta.

E' fatta salva la facoltà del Presidente, qualora ritenuto necessario, di avvalersi di un Notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Alternativamente alla partecipazione diretta, l'assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

-sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Si procederà con voto segreto in caso di elezioni degli organi associativi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti democraticamente dall'Assemblea Ordinaria in sede di riunione per l'approvazione del bilancio e scelti da questa, previa fissazione del numero dei componenti, tra i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo ed i suoi componenti possono essere rieletti, ad eccezione del presidente, solo per un altro mandato triennale. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci. Compete al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea per il tramite del Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eleggere un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere-Economista scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso durante la prima seduta dopo il suo insediamento;
- sfiduciare il Presidente per giusta causa;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- adottare il bilancio e predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea medesima;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere, motivando, i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- verificare l'aggiornamento del Libro dei soci anche per il tramite del Segretario dell'Associazione, accertando la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- proporre all'Assemblea l'attribuzione delle qualifiche di "Soci Onorari" e "Soci Sostenitori";
- deliberare sulla collaborazione dell'Associazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- delegare ad uno o più Consiglieri, o a procuratori esterni, parte dei propri poteri sia in via transitoria che permanente;
- assumere e licenziare personale dipendente, a progetto, collaboratori occasionali e formalizzare ogni altro tipo di contratto di consulenza e servizio;
- proporre all'Assemblea Generale l'importo della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci, nonché richieste di contribuzioni straordinarie alle spese annuali da parte dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di

amministrazione secondo quanto previsto all'art. 17 e sono rieleggibili solo per un altro mandato triennale consecutivo. In via eccezionale il Presidente può essere riconfermato con una maggioranza qualificata dell'assemblea per ulteriori mandati. Entro detta data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente nomina dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario, ed un Tesoriere-Economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno i primi tra i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni di cui all'art. 17. A parità di voti la nomina avverrà per sorteggio.

Chi subentra in luogo del consigliere cessato ne eredita la maturità di carica durando pertanto fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo di cui faceva parte il consigliere sostituito. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, per giusta causa ed a maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, l'elezione della sua carica sarà delegata alla prima assemblea utile.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Verranno in ogni caso applicate ai Consiglieri le norme del Codice Civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori".

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, inviato via lettera, fax o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o per posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

E' in ogni caso valida la riunione del Consiglio Direttivo – sia pure priva delle formalità della convocazione - qualora vi partecipino tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per l'adozione del Bilancio e per la predisposizione del documento di programmazione economica; si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità di cui sopra. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione ed il segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. Immediatamente al termine della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Consiglio medesimo. Se la riunione si è svolta in tele-audio videoconferenza, il verbale potrà essere approvato dai Consiglieri anche via mail, telefono o fax.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei pre-

sentì. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari attenendosi esclusivamente al verbale. I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni professionisti, tecnici o persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Articolo 21 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere - Economo. In caso di dimissioni o decesso dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta venga richiesto da parte del Presidente o da uno dei suoi componenti ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.

Le riunioni potranno essere svolte sia con la presenza fisica dei componenti che mediante conferenza telefonica, video conferenza o altri sistemi telematici.

Articolo 22 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti .

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro mandato triennale consecutivo ed in via eccezionale, per ulteriori mandati triennali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'AMaR Piemonte Onlus e la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente ogniqualvolta si renderà necessario.

Qualora il Presidente divenisse permanentemente indisponibile, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione.

Spetta al Presidente, a titolo esemplificativo:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- provvedere alla "verifica poteri" all'inizio di ciascuna seduta assembleare;
- provvedere alla nomina della "commissione degli scrutatori" qualora richiesta una votazione assembleare a scrutinio segreto;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'AMaR Piemonte Onlus;
- nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri;
- sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza;
- curare l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione con facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve tenersi entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente ha accesso, a firma disgiunta dal Tesoriere - Economo, al/ai conto/i corrente/i bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata

dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere – Economo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 23 - Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro mandato triennale consecutivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le funzioni, ricoprendone le funzioni in caso di indisponibilità.

Articolo 24 - Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro mandato triennale consecutivo. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige su appositi libri i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati.

Articolo 25 - Tesoriere-Economo

Il Tesoriere – Economo viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere – Economo dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro mandato triennale consecutivo. Il Tesoriere – Economo è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria dell'Associazione e nello specifico, anche incaricando un professionista esterno all'Associazione, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Bilancio corredato dei documenti previsti in materia. Il Tesoriere – Economo è responsabile dell'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione e predispone i dati per il Bilancio ed i rendiconti economici. Il Tesoriere – Economo ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al/ai conto/i corrente bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere – Economo.

Articolo 26 - Collegio dei Revisori dei Conti

Nei casi in cui è obbligatorio per legge od ove l'Assemblea lo delibera, l'Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, anche non soci. Il collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il suo Presidente.

L'Assemblea che nomina il collegio dei Revisori dei Conti determina, altresì, il compenso loro spettante qualora la carica sia assunta a titolo oneroso e non volontaristico.

I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo legale dei conti dell'Associazione. Il collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per la relazione sul Bilancio da sottoporre all'Assemblea. Qualora sia necessario, il collegio dei Revisori dei Conti vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni, il collegio dei Revisori dei Conti redige apposito verbale.

Articolo 27 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- Emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra soci ed Associazione

Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate e sono da considerarsi inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dell'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 28 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'impiego delle seguenti fonti:

- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private e da altri enti;
- proventi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali, attività editoriali e divulgative ed in genere da tutte le attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.

Articolo 29 - Destinazione degli avanzi di gestione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 inerente le "operazioni considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione".

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

all'Associazione è fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'eventuale perdita della specificità fiscale ONLUS dell'Associazione, comporterà l'obbligatoria devoluzione del patrimonio "agevolato" (da intendersi quale patrimonio la cui generazione ha beneficiato delle agevolazioni fiscali connesse all'acronimo ONLUS) ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Bilancio

L'esercizio sociale, periodo di gestione, inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale.

L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento viene denominato "Bilancio".

Il Consiglio Direttivo adotta il Bilancio, predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti nel limite massimo di mesi due.

Il Bilancio e il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo e corredato dall'eventuale relazione di revisione legale dei conti, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato ed inviato almeno 30 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea al collegio dei Revisori dei Conti affinché questo possa redigere la propria relazione di revisione.

Articolo 31- Assicurazione

A tutela e a favore dei componenti del Consiglio Direttivo, dei soci volontari operativi, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, l'Associazione dovrà stipulare idonea assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di tale attività. Idonea Assicurazione potrà essere stipulata dall'Associazione a favore dei partecipanti all'Assemblea Generale in occasione della stessa.

Articolo 32 - Scioglimento

L'Associazione potrà sciogliersi mediante il deliberato dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 50% degli aventi diritto di voto, così come risultanti dal libro soci alla data di deliberazione.

Nel corso della medesima seduta, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, che si occuperanno della liquidazione dell'Associazione, sostituendosi ai Consiglieri nella gestione ordinaria e straordinaria della vita associativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione e per qualunque altra causa, verrà devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 - Clausola Compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta al tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del

capoluogo di provincia competente per la sede dell'Associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione circa la controversia, questa, a patto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 34 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 35 - Norme transitorie

Dalla data di registrazione del presente Statuto le cariche sociali verranno assegnate ai membri costituenti l'Associazione in via provvisoria, fino alla convocazione della prima Assemblea Generale dei Soci, da tenersi entro il 30 Aprile 2013.